

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 23/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Titolare di un conto corrente nonché di una carta di credito *revolving* connessa al predetto conto, il cliente contestava la legittimità degli addebiti delle “commissioni di istruttoria veloce” (d’ora in avanti: *civ*) a suo dire effettuati in palese violazione della delibera C.I.C.R. n. 644/2012 (art 4, 6° comma sub b) la quale prevede che la *civ* non sia dovuta nel caso in cui lo sconfinamento si è verificato per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario. Chiedeva perciò la restituzione degli importi trattenuti a questo titolo nei periodi dall’8 agosto 2012 al 10 dicembre 2013 per un importo complessivo pari a € 800,00. Insoddisfatto del riscontro, reitera la domanda con ricorso del 26 novembre 2014 chiedendo altresì la retrocessione degli interessi legali.

Costituitosi, il resistente eccepisce che la richiesta di rimborso si basa su una errata interpretazione della disciplina vigente, atteso che “se è vero che l’art. 4 comma 6 sub b) del Decreto Interministeriale 644 del 2012 recita che la *civ* non è dovuta nel caso in cui lo sconfinamento si è verificato per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario, ciò non può significare quanto sostenuto dal ricorrente, in quanto altrimenti qualsiasi addebito potrebbe essere considerato come «a favore dell’intermediario» (essendo questo

l'*accipiens* finale degli importi), così vanificando e svuotando di qualsiasi significato la norma in parola e rendendo la civ sempre inesigibile". Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione versata in atti, emerge che – a fronte di 16 addebiti contestati di importi a titolo di civ – 14 sono relativi a sconfinamenti determinati dal pagamento del saldo della carta di credito emessa dall'intermediario, mentre altri due addebiti riguardano, rispettivamente, un prelievo effettuato presso lo sportello bancomat di altro intermediario e un acquisto tramite POS. Relativamente a questi ultimi, viene in considerazione un peggioramento dello sconfinamento per importi di modesta entità (rispettivamente, 20 e 10 euro), inferiori a quelli verificatisi due e un giorno prima, per i quali risulta già applicata la civ (peraltro non contestata).

E' noto che la commissione di istruttoria veloce è stata introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 117-*bis* Tub ed è configurata, nelle intenzioni del legislatore, quale commissione volta a remunerare forfettariamente l'intermediario dei costi generali che è chiamato a sostenere per le attività di verifica circa la "meritevolezza" del cliente, che viene istantaneamente affidato nel momento in cui gli viene consentito di operare oltre il fido accordato ovvero in assenza di fido. Proprio la natura della civ (volta a coprire solo i costi di gestione) è stata assunta da molti intermediari quale "giustificato motivo" per aumentare ex art. 118 Tub i tassi debitori dovuti sullo scoperto/sconfinamento, in quanto le "commissioni" precedentemente applicate remuneravano anche una componente del rischio di credito.

Ora, gli orientamenti dei diversi Collegi sul punto sono nel senso che la indiscussa natura remuneratoria della civ in ordine ad una specifica attività dell'intermediario (e non già risarcitoria posto, tra l'altro, che né lo scoperto, né lo sconfinamento, sono configurabili in termini di inadempimento del correntista, non essendo pertanto neppure ipotizzabile una ricostruzione dell'istituto in termini assimilabili alla clausola penale) e lo stretto collegamento tra tale attività e la legittima applicazione della commissione (confermato dalla relativa parametrizzazione ai costi che l'intermediario deve di volta in volta sostenere ai fini di assumere la determinazione di consentire o no l'utilizzo ultra o extra fido) conducono a ritenere che «non possa che gravare sulla banca l'onere di dimostrare, anzitutto, di avere compiuto l'istruttoria veloce, per ogni singola applicazione della relativa commissione» (v. Collegio di Roma, decisione n. 3170/2014) e «di aver commisurato il relativo addebito ai costi medi a tale titolo sostenuti» (Id., decisione n.3197/2014. V. anche Collegio di Napoli, decisione n. 1377/1014; Collegio di Milano, decisione n. 6076/2014). Dimostrazione che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita e anzi, le modalità applicative della civ ingenerano il dubbio che, contro lo spirito e la lettera della legge, parte resistente abbia invece nei fatti considerato la civ una sorta di equipollente della indennità di sconfinamento (su cui, peraltro, questo Arbitro ha già avuto molteplici occasioni di pronunciarsi negativamente, alla luce della disciplina previgente all'introduzione dell'art. 117 *bis* Tub). In particolare, il Collegio di Roma ha già avuto modo di precisare che la lettura dell'art. 117-*bis* TUB (e della disciplina regolamentare applicativa) «dovrebbe indurre a ritenere che le fattispecie dell'extra fido e dell'ultra fido vadano ormai considerate come complessivamente eccezionali; detto altrimenti, la nuova disciplina sembra marcatamente indirizzata (anche a fini di trasparenza) a indurre le banche (beninteso, in alternativa alla richiesta di immediato rientro) a concedere nuovi

affidamenti, ovvero ad aumentare quelli eventualmente esistenti, e non invece a mantenere in essere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto, poi avvalendosi surrettiziamente di strumenti (quali la civ), per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità, che peraltro non appare compatibile con un assetto di mercato realmente e lealmente concorrenziale tra intermediari creditizi» (decisione n. 3170/2014, cit.). Da tanto discende l'illegittimità degli addebiti contestati e il conseguente accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 800,00 oltre interessi legali dalla data della domanda. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI